



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*M*

Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 8.5.1/2021

*Oggetto:* [ID\_7750] – Comune di SAN SEVERO (FG) – Progetto di un impianto integrato agri-voltaico, costituito da un impianto olivicolo super intensivo e da un impianto fotovoltaico, della potenza nominale di 22 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG).

**Procedura:** Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

**Proponente:** TS Energy 4 S.r.l.

**Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

*E.p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per  
le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[sabap-fg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Provincia di Foggia  
Settore Assetto Territorio Ambiente  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Al Comune di Severo  
[protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it](mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it)

Alla Società TS Energy 4 S.r.l.  
[tsenergy4@pec.it](mailto:tsenergy4@pec.it)

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei Beni culturali e del paesaggio*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

**VISTO** il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

**VISTO** il decreto ministeriale del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il



PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNNR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*»;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

**VISTO** il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 24-02-2023), recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*

---

**PREMESSO** che la TS Energy 4 SRL, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota come da ultimo perfezionata, acquisita dalla DG ABAP per il tramite dell’allora Ministero della Transizione Ecologica con prot. 25583 del 08/07/2022 e da questa SS-PNRR con prot.1346 del 11/07/2022, relativa al progetto denominato “*Progetto di un impianto integrato agri-voltaico, costituito da un impianto olivicolo super intensivo e da un impianto fotovoltaico, della potenza nominale di 22 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG)*”;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, con nota prot.84621 del 07/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza, la pubblicazione della documentazione presentata dalla Società TS Energy 4 SRL e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MASE all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8217/12086>;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** che la SSPNRR con nota prot. n.1453 del 12/07/2022 ha chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, e i contributi istruttori di competenza al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e al Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della DG ABAP;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.9546 del 01/09/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot n.2960 del 02/09/22 ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza esprimendo parere negativo alla realizzazione dell'intervento, le cui valutazioni e motivazioni sono ricomprese nel presente parere di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**CONSIDERATO** che il progetto è localizzato nella Regione Puglia, provincia di Foggia nel comune di San Severo, a circa 13 km a Sud-Est rispetto S.Severo e a circa 16 km a nord-est rispetto al centro abitato di Lucera, e che tale area è racchiusa a Nord dal torrente Triola, ad Est dalla SP24, a Sud dalla SP20 mentre ad Ovest è presente l'autostrada A14;

**CONSIDERATO** che il progetto consiste nella realizzazione di un impianto agri-voltaico, costituito dall'integrazione tra impianto fotovoltaico e impianto olivicolo super intensivo, di potenza complessiva pari a **22 MW** su un'area catastale di circa 30.39 ettari complessivi di cui **26.95** ha recintati e suddivisi in due sotto-aree rispettivamente da 8.4 ha (A) e 18.55 ha (B). L'impianto fotovoltaico sarà connesso in antenna a 150 kV alla sottostazione di trasformazione della RTN 380 kV denominata "San Severo", mediante una linea di connessione interrata in MT fino alla cabina di elevazione MT/AT, e mediante una linea di connessione interrata in AT fino alla sottostazione SE, per una lunghezza complessiva del cavidotto interrato di circa **12.5 km** dall'impianto fino alla Stazione di Elevazione;



Fig.1 - Localizzazione del progetto (dalla documentazione del proponente; 2748\_4499\_SSCAS\_SIA\_T01\_Rev0\_Inquadramento-Territoriale)



Fig.2 – Render dell'impianto (dalla documentazione del proponente; 2748\_4499\_SSCAS\_SIA\_T05.1\_Rev0\_Fotoinserimenti-e-Render)



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che l'impianto è composto da:

- n.2 campi fotovoltaici;
- n.40.430 moduli fotovoltaici installati su n. 1.555 trackers fondati su pali infissi nel terreno ad altezze di circa 2,80 m, con un'altezza dei moduli minima dal piano campagna di circa 0,85m e una **altezza massima di 4,88 m**;
- n.1 cabina di Utenza che serve ad elevare la tensione di impianto di 30 kV al livello di 150 kV, per il successivo collegamento alla stazione di rete 150 kV di "San Severo";
- n.1 cabina principale MT di connessione con quadro contenente i dispositivi generali di interfaccia e gli apparati di telecontrollo;
- n.6 Power Station (cabine di campo) con la duplice funzione di convertire l'energia elettrica da corrente continua a corrente alternata ed elevare la tensione da bassa a media tensione; esse saranno collegate tra di loro in configurazione radiale e in posizione più possibile baricentrica rispetto ai sottocampi fotovoltaici in cui saranno convogliati i cavi provenienti dalle String Box che a loro volta raccoglieranno i cavi provenienti dai raggruppamenti delle stringhe dei moduli fotovoltaici collegati in serie;
- cavo interrato in MT dalla cabina di trasformazione fino alla Stazione di Elevazione MT/AT denominata S. Severo
- opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni;

**CONSIDERATO** che l'impianto fotovoltaico prevede l'integrazione con un impianto olivicolo superintensivo, costituito da olivi posizionati ad una distanza di circa 1 m l'uno dall'altro con un rapporto di numero di elementi arborei pari a circa 900 per ettaro (per un totale di 22.961 piante) e così disposti: Campo 1 superficie netta 8.4 ha (per la produzione di olive per olio della cv Lecciana, superintensivo in campo sperimentale), Campo 2 superficie netta 16.92 ha (per la produzione di olive per olio della cv Oliana), con l'inerbimento dell'area libera sotto i pannelli e tra le file;

**CONSIDERATO** che sono previste opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di una quinta arboreo arbustiva posta lungo tutto il lato esterno della recinzione, disposte secondo uno schema modulare e non formale in modo che la proporzione fra le essenze di media taglia e quelle di medio-bassa taglia con portamento cespuglioso garantisca il risultato più naturalistico possibile. Il filare sarà composto da una specie ad alto fusto alternata a tre differenti specie arbustive, le piantumazioni saranno distanziate l'una dall'altra di 0,80 – 1 metri. Le alberature e gli arbusti saranno distanziati dalla recinzione di circa 1 metro così da agevolare le operazioni di manutenzione;

**CONSIDERATO** che, con riguardo alla **situazione vincolistica**, come anche riportato dal proponente, le opere di connessione interferiscono con i seguenti beni:

- **beni paesaggistici**: 'Torrente Triolo', ai sensi dell'Art. 142 lettera c) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua con zona di rispetto sponde per una fascia di 150 m' e Canali a questo legati (Canale Santa Maria, Canale Ferrante), vincolati con R.D. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915, che vengono attraversati in alcuni tratti dal cavidotto interrato 'San Severo – Connessione MT';
- **beni culturali**: 'Regio Tratturo L'Aquila-Foggia' vincolato ai sensi della L.1089/1939 e come elemento della 'Rete dei tratturi' (DM 22/12/1983);

**CONSIDERATO** che, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP, il contesto paesaggistico di area vasta nel quale si localizza l'impianto, si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est.

**Tale ambito territoriale risulta caratterizzato dall'attraversamento del Regio Tratturo L'Aquila-Foggia, dal Regio Tratturello Motta Villanova, dal Regio Tratturello Foggia Sannicandro, da segnalazioni archeologiche ed architettoniche relative ad architetture storiche del paesaggio rurale.**

La stratificazione storica dell'utilizzo agricolo dei luoghi è ulteriormente testimoniata da una serie di canali e di poderi che costituiscono la parte più recente della struttura insediativa della piana risalente all'epoca della riforma agraria. La presenza di diverse masserie alcune sottoposte a tutela dal PPTR come *UCP Testimonianze della stratificazione*



*insediativa*, testimoniano l'utilizzo agrario delle *terre salde* nel corso dei secoli, come masseria Zannotti, Pavoni, Falciglia, Amendola, La Camera, Li Calici, poco distanti dal progettato impianto.

Per quanto riguarda le moderne infrastrutture viarie di penetrazione dell'ambito, esse sono rappresentate dalla Strada Statale SS16, che dista circa 1km dall'impianto agrivoltaico, dalla SP24, dalla strada a Valenza Paesaggistica SP20, dall'autostrada A14 nonché dalle diverse strade comunali a servizio dei poderi agricoli.

Per quanto riguarda il paesaggio agrario, risulta prevalente la coltura cerealicola, non mancano comunque macchie verdi di colture orticole, vigneti ed oliveti non troppo estesi;

**CONSIDERATO** che, con riguardo alle interferenze con le tutele del PPTR della Puglia, dalla consultazione degli elaborati e dal layout dell'impianto si riscontra quanto di seguito riportato:

- **la sede dell'impianto fotovoltaico, il cavidotto di connessione e la Stazione finale, ricadono interamente all'interno dell'UCP Paesaggi rurali** per il quale valgono le Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, nonché le ulteriori disposizioni del Piano Urbanistico Generale del Comune di San Severo adeguato al PPTR, e più avanti richiamate;

- il cavidotto di connessione interferisce con:

- *Componenti idrologiche*: BP Fiumi Torrenti e corsi d'acqua (il Torrente Triolo e il Canale Santa Maria); UCP Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)

- *Componenti botanico vegetazionali*: UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (tratto lungo la SP 13)

- *Componenti culturali e insediative*:

*UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa*:

segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche (Masseria Amendola e sua area di rispetto; area di rispetto della segnalazione archeologica in località Ratino Motta del Lupo);

aree appartenenti alla rete dei tratturi (attraversamento del Regio Tratturo L'Aquila Foggia e sua area di rispetto in entrambi i lati)

aree a rischio archeologico (lungo il tratto di SP 20)

*UCP - Paesaggi rurali*

- *Componenti dei valori percettivi*:

*UCP - Strade a valenza paesaggistica* (tratto della SP 13 e della SP 20)




Fig. 3 – Rappresentazione dei vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 e delle ulteriori tutele del PPTR (elaborazione GIS della SS-PNRR)

**CONSIDERATO** che il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale, persegue “la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”, e che al riguardo:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni ambito di paesaggio;
- l'Obiettivo strategico 10 - *Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili* del PPTR e i relativi obiettivi specifici e “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;
- le “*Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali*” individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 “Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici”, nello specifico è richiesto che “*a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)*”;

**CONSIDERATO** che l'intervento, in riferimento al PPTR della Puglia, ricade nell'Ambito Territoriale “**Tavoliere**”, Figura Territoriale “**Piana Foggiana della Riforma**”, così descritti nella SEZIONE B 2.2.2 del PPTR:

*Il fulcro della figura centrale del Tavoliere è costituito dalla città di Foggia che rappresenta anche il perno di quel sistema di cinque città del Tavoliere (insieme a San Severo, Lucera, Cerignola, Manfredonia), cosiddetto “pentapoli della Capitanata” (n°13 delle Morfotipologie Territoriali del PPTR). Il canale Candelaro, con il suo sviluppo da nord/ovest a sud/est chiude la figura ai piedi del massiccio calcareo del promontorio del Gargano, il quale assume in gran parte della piana del tavoliere il carattere di importante riferimento visivo. La caratteristica del paesaggio agrario della figura è la sua grande profondità, apertura ed estensione. Assume particolare importanza il disegno idrografico: partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, esso tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i corsi d'acqua drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo dal subappennino, articolando e definendo la trama fitta dei canali e delle opere di bonifica. Il torrente Carapelle, a sud, segna un cambio di morfologia, con un leggero aumento dei dolci movimenti del suolo, introducendo la struttura territoriale delle figure di Cerignola e della Marane di Ascoli Satriano. Verso ovest il confine è segnato dall'inizio dei rilievi che preannunciano l'ambito del Subappennino, il sistema*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

articolato di piane parallele al Cervaro che giungono fino alla corona dei Monti Dauni, e gli opposti mosaici dei coltivi disposti a corona di Lucera e San Severo.

La figura territoriale si è formata nel tempo attraverso l'uso delle "terre salde" (ovvero non impaludate) prima per il pascolo, poi attraverso la loro messa a coltura attraverso imponenti e continue opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, che hanno determinato la costituzione di strutture stradali e di un mosaico poderale peculiare. Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnano le grandi partizioni dei poderi, articolati sull'**armatura insediativa storica, composta dai tracciati degli antichi tratturi** legati alla pratica della transumanza, **lungo i quali si snodano le poste e le masserie** pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Il territorio è evidentemente organizzato con le strade a raggiera che si dipartono dal centro capoluogo di Foggia. Lungo questi assi è ancora ben evidente l'organizzazione dei borghi rurali di fondazione fascista o posteriori sorti secondo questa struttura a corona (come Segezia, Incoronata, Borgo Giardinetto, ecc.). Questa parte del Tavoliere è caratterizzata fortemente da visuali aperte, che permettono di cogliere (con differenze stagionali molto marcate e suggestive) la distesa monoculturale, ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota: lunghi filari di eucalipto, molini e silos imponenti sono tra i pochi elementi verticali che segnano il paesaggio della figura.

**TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITÀ.** Il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, è caratterizzato da un paesaggio agrario profondamente intaccato dal dilagante consumo di suolo, dalla urbanizzazione e dalle radicali modifiche degli ordinamenti colturali: le periferie tendono ad invadere lo spazio rurale con un conseguente degrado degli spazi agricoli periurbani. Insidiose forme di edificazione lineare si collocano lungo gli assi che si diramano dal capoluogo, incluse importanti piattaforme produttive. Una grande criticità è anche l'abbandono del patrimonio edilizio rurale (tanto nella monocoltura intorno a Foggia, ma anche nei mosaici attorno agli altri centri urbani), a causa delle tecniche colturali contemporanee. La monocoltura ha ricoperto infatti gran parte dei territori rurali oggetto di riforma agraria, i cui manufatti e segni stentano a mantenere il loro peculiare carattere. **La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).**

**CONSIDERATO** che nella **sezione B.2.2.1** con riguardo alla Figura territoriale "La Piana della riforma", sono riportate le seguenti *Invarianti strutturali*, il relativo *Stato di conservazione e criticità*, e le specifiche *Regole di riproducibilità* pertinenti per la valutazione del progetto:

- ***Invariante Strutturale:*** **Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere**, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano: ad est, il costone dell'altopiano garganico, ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni. Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.

***stato di conservazione e criticità:*** **Alterazione e compromissione** dei profili morfologici delle scarpate e delle **visuali** con trasformazioni territoriali quali: cave (cave di Apricena) e impianti tecnologici, **in particolare FER;**

***regole di riproducibilità:*** Salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

- ***Invariante Strutturale:*** **Il sistema agro-ambientale del Tavoliere**, caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del **seminativo**, intervallata in corrispondenza del capoluogo dai mosaici agrari periurbani che si incuneano fin dentro la città. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Al suo interno sono riconoscibili solo piccole isole costituite da: i mosaici policolturali dei poderi della riforma agraria intorno a Foggia; i lembi più o meno vasti di naturalità residua nei pressi dei principali torrenti.



stato di conservazione e criticità: **Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del tavoliere;**

regole di riproducibilità: salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere **evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo** (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), **anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica;**

- Invariante Strutturale: **Il sistema delle Masserie cerealicole del Tavoliere**, che rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia cerealicola prevalente.

stato di conservazione e criticità: **Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche** attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui;

regole di riproducibilità: Salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche del Tavoliere nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);

**CONSIDERATO** che, con riferimento al PPTR, ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile", così come indicato nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito relative all'ambito "TAVOLIERE" che individua, tra gli altri, i seguenti Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale per le Componenti dei Paesaggi rurali e per le Componenti visivo percettive:

- Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (obiettivo generale 3)
- Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici (obiettivo generale 4)
- Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici (obiettivo specifico 4.1)

**CONSIDERATO** che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

### **Paesaggi rurali**

*Indirizzi:*

- salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito;
- conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura.
- riqualificare i paesaggi della bonifica, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica;
- conservare la matrice rurale tradizionale persistente e i relativi caratteri di funzionalità ecologica;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agroambientali.

*Direttive:*

- tutelare l'integrità dei paesaggi rurali con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;

### **Paesaggi urbani**

*Indirizzi:*

- tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei sistemi insediativi storici e il riconoscimento delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali;
- preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere.

*Direttive:*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- salvaguardare la riconoscibilità morfotopologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra i questi e lo spazio rurale;
- evitare la costruzione di nuove infrastrutture che alterino la struttura delle invarianti morfotopologiche urbane e territoriali.

### **Componenti visivo-percettive**

#### *Indirizzi:*

- salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata

#### *Direttive:*

- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;

**CONSIDERATO** che lo **scenario strategico del PPTR** ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR viene così definito *“Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile”*;

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione di un impianto fotovoltaico, cfr. Elaborato 4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, **il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione nei paesaggi rurali**, e che, pur non trattando esplicitamente di impianti agrivoltaici indica categoria dell'agrivoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica. Inoltre, il progetto in questione consiste nell'inserimento di moduli fotovoltaici che seppur distanziati ed integrati con una componente agricola non può essere ritenuto automaticamente compatibile con la componente ambientale e paesaggistica. Al riguardo la criticità maggiori sono legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo. La possibilità di installare in aree agricole moduli fotovoltaici, in assenza di un sistema di regole predefinite, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con processi di artificializzazione del suolo e alterazioni delle relazioni paesaggistiche che permangono anche nel caso di un impianto agrivoltaico;

**CONSIDERATO che, inoltre, il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici:**

#### **B2.2.1 Obiettivi**

**Il PPTR si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.**

#### **B2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi**

Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere, ha evidenziato come **una delle principali criticità la localizzazione dell'impianto** all'interno dell'area agricola individuata dal PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico – Paesaggi rurali*, sottoposto a specifica normativa d'uso che non indica tra le trasformazioni compatibili la realizzazione di interventi che, come il progetto in argomento, determinino una profonda alterazione della componente agricola con inserimento di elementi artificiali e anche di attività agricola intensiva non coerente con gli indirizzi di qualità paesaggistica e agronomica dell'area. In relazione alla non compatibilità dell'intervento con le NTA del PPTR la Soprintendenza ABAP più in dettaglio evidenzia quanto segue:

In relazione al PPTR, **tutta l'area d'impianto ricade nell'UCP-Paesaggi rurali** come definiti all'art. 76, comma 4, lett. b) delle NTA del PPTR e disciplinati, per quanto attiene alla realizzazione ed ampliamento degli impianti per la produzione di energia, dal combinato disposto dell'art. 83, comma 2, lett. a4) e dalle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte seconda dell'elaborato 4.4.1.

**La previsione normativa dettata dal PPTR per la componente UCP-Paesaggi rurali considera ammissibili unicamente le seguenti tipologie di Fotovoltaico:**

*Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze e aventi le seguenti caratteristiche:*

- a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;*
- b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;*
- c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.*

*Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.*

*Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze aventi entrambe le seguenti caratteristiche:*

- a) I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici;*
- b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio o delle loro pertinenze sul quale i moduli sono collocati.*

*Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ecc.*

Inoltre le **opere di connessione interferiscono sia con UCP-Paesaggi rurali, sia con l'UCP - Aree di rispetto delle componenti culturali insediative**. In relazione al PPTR, il caviodotto attraversa le *Aree di rispetto delle Componenti Culturali Insediative* (Masseria Amendola, Masseria Bastiola, Località Motta del Lupo), come definiti all'art. 76, comma 3, delle NTA del PPTR, che all'art. 82, comma 2, lett. a7) considera non ammissibile la *realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;*

**CONSIDERATO** che, in relazione alla strumentazione urbanistica comunale, il Comune di San Severo risulta dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) adeguato al P.P.T.R. (Deliberazione Consiglio Comunale di San Severo 5 aprile 2019, n. 26 “Adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – APPROVAZIONE” in B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019) e che il suddetto Piano contiene una disciplina specifica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione ai diversi contesti territoriali nei quali è articolato il



territorio agricolo comunale. Rispetto a tale strumentazione urbanistica, **l'impianto ricade interamente in Zona Ep "Contesto agricolo del Radicosa" (di alto valore agronomico, di pregio ambientale e paesaggistico)** e, inoltre, in parte il tracciato del cavodotto interessa per brevi tratti la **Zona Es "Agricola Pregiata"** e **"Aree della riforma fondiaria"**;

**CONSIDERATO** che ai sensi del su richiamato PUG adeguato al PPTR le norme che si applicano al "Contesto Agricolo del Radicosa", sono tra le altre, le seguenti:

**Articolo 7.1.2 L'obiettivo è quello di arrivare ad una stabilizzazione e ad una migliore organizzazione morfologica e funzionale dell'attività agricola, attraverso le seguenti azioni:**

- Salvaguardia delle coltivazioni agricole specializzate e pregiate contenendo entro i limiti fisiologici attuali il disturbo derivante dalla presenza di infrastrutture a rete, terreni incolti e/o vulnerabili, masserie adibite ad usi non agricoli;
- Definizione di una disciplina che incentivi il recupero degli sporadici edifici esistenti a fini agricoli a supporto dell'attività agricola vera e propria;
- Salvaguardia degli elementi caratterizzanti il sistema agricolo come rogge, filari, sponde, ecc...
- Recupero dei manufatti rurali attraverso l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana).

**Articolo 7.1.3. Nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura;**

**CONSIDERATO** pertanto che l'intervento si pone in contrasto con le norme del PPTR relative alla tutela dei paesaggi rurali, nonché con le norme del PUG, e che tali norme sono volte ad indirizzare azioni di recupero, mantenimento e valorizzazione delle attività agricole e del connesso sistema storico-culturale, ammettendo interventi legati soltanto all'agricoltura e che siano coerenti con strutture, forme e tecniche tradizionali;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP rileva inoltre il contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere - **Componenti visivo-percettive** del PPTR, comunicando al riguardo quanto segue:

<< L'area oggetto di intervento, come sopra descritta, si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi non irrigui e dalla presenza di manufatti rurali, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa [...]. La presenza di numerosi manufatti di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici, riconoscibili nel **complesso sistema di relazioni** che i manufatti instaurano con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'**alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali** in questione quali testimonianza del **processo di lunga durata** che ha determinato la territorializzazione dell'area;

**CONSIDERATO** che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

**CONSIDERATO** che la suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare stabilisce che per il fotovoltaico *la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate*".

La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee.

Per quanto l'agrovoltaico sia disciplinato in modo differente dal fotovoltaico, **si sottolinea la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica di 7 aerogeneratori con iter AU chiuso positivamente, 2 aerogeneratori, 3**



**impianti fotovoltaici realizzati, di cui uno adiacente all'impianto in valutazione e 1 impianto fotovoltaico con iter AU chiuso positivamente, 1 impianto a biomasse.**

Se tali preesistenze non possono essere soppesate nei termini dettagliatamente descritti nella DGR 2122, è pur vero che le iniziative rilevate nelle aree contermini denotano trasformazioni il cui impatto paesaggistico non può non ritenersi soggetto ad una valutazione comprensiva di ogni elemento potenzialmente incidente sull'integrità del mosaico agricolo;

**CONSIDERATO** che inoltre che l'area in questione è oggetto di **numerosi progetti di fotovoltaici ed eolici in valutazione** da parte di questo Ministero della Cultura, come di seguito specificati:

**FOTOVOLTAICI:**

- ID 7637 (Progenenergy Solar Plant 3 \_ San Severo FG) *in istruttoria SSPNRR*
- ID 7749 (Ts Energy 3 srl \_ San Severo \_ FG) *in istruttoria SSPNRR*
- ID 7551 (Progenenergy Solar Plant 4 srl \_ Russi \_ Motta Regina \_ FG) *in istruttoria SSPNRR*
- ID 7577 (Marco Polo Solar – San Severo FG) *Parere negativo SSPNRR*

**EOLICI:**

- ID 4975 –San Severo\_ La Camera - 10 aerogeneratori *Parere negativo SSPNRR*
- ID 3872 – SAN SEVERO\_ TOZZI G (FG) - 14 aerogeneratori *Parere negativo SSPNRR (superato in C.M.)*

Un ulteriore impianto fotovoltaico esistente, segnalato dalla SABAP FG, San Severo Solarsud (colore tortora) lungo la SS Adriatica a sud dell'impianto oggetto di questo parere.




Fig.4 - Rappresentazione degli impianti localizzati nell'area vasta e impianto esistente in colore grigio (elaborazione GIS della SSPNRR)

**CONSIDERATO** che la Commissione CTVA del MASE nel proprio parere n. 133 del 02/03/2023 ha rilevato i seguenti impianti nell'area di 5 km:

ID_VIP	Tipologia	Proponente	Stato Procedura
4488	Eolico	Innogy Italia S.p.A.	Giudizio di compatibilità ambientale positivo
4975	Eolico	Enerwing S.r.l.	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
3872	Eolico	Tozzi Green S.p.A.	Giudizio di compatibilità ambientale positivo
5236	Eolico	Wind Energy La Rocca S.r.l.	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
7637	Agrivoltaico	PROGENERGY SOLAR PLANT 3 S.R.L.	Istruttoria VIA

e che **la CTVA ne ha ricalcolato l'IPC includendo nel calcolo il progetto in esame ed ottenendo un valore del 4%, rilevando la sussistenza di impatti cumulativi con altri impianti FER** (realizzati, autorizzati e in fase di autorizzazione), in particolare nei confronti del consumo di suolo, della biodiversità e del paesaggio, e richiedendo la realizzate specifiche misure di mitigazione e compensazione;

**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

**CONSIDERATO** che con riguardo agli **aspetti di tutela del paesaggio**, la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere già citato, ha valutato che entro la perimetrazione dell'Area Vasta d'Indagine (AVI), che corrisponde ad un'area buffer di 3 km, sono presenti le seguenti aree tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. e ulteriori elementi:

- art.134, comma 1, lett.b), corrispondenti alle Aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1:
  - lett.c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m (Torrente Triolo);
- art.134, comma 1, lett.c), ulteriori immobili ed aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici:
  - reticolo idrografico di connessione della RER (reticolo San Severo (75 mt));
  - testimonianze della stratificazione insediativa, che comprende: beni storico culturali di particolare interesse paesaggistico (Zannotti, Pavoni, Falciglia, Amendola, La Camera, Li Calici), area di rispetto delle componenti culturali e insediative, aree appartenenti alla rete dei tratturi e fascia di rispetto (Regio Tratturo Aquila Foggia, Regio Tratturello Motta Villanova, Regio Tratturello Foggia Sannicandro)
  - aree a rischio archeologico (La Camera, Masseria Amendola, Masseria Zanotti);
  - paesaggi rurali;
  - strade a valenza paesaggistica (SP 24);

E che la medesima Soprintendenza ABAP ha valutato che l'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali.

La superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche determina, infatti, una alterazione delle trame e dei mosaici colturali del territorio rurale, modificando significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi, incidendo negativamente sul loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio, nonché dei rapporti di intervisibilità tra gli stessi e la rete tratturale.

L'impatto consiste nell'alterazione visiva dei luoghi è nella loro trasformazione sia dal punto di vista storico-culturale che dal punto di vista percettivo. In particolare l'alterazione percettiva dei luoghi è dovuta alla natura stessa dell'impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopradescritto, e anche alla trasformazione produttiva dei luoghi con la parziale sostituzione dell'attività agraria, e nel quale l'impianto si inserisce come un detrattore paesaggistico.

Inoltre, la disposizione dei trackers con orientamento nord-sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell'area, in quanto tali strutture non risultano allineate alla geometria dei confini, come invece tradizionalmente avviene per i filari delle colture orticole e arboree.

Le opere di mascheramento vegetale a bordo dell'impianto, inoltre, creano una vera e propria barriera visiva che interrompe la geometria della *texture* paesaggistica. Infatti in tutta l'area le alberature spontanee sono rare e non contribuiscono a creare forme lineari con l'accostamento di essenze cespugliate, né tantomeno con essenze come alloro, corbezzolo, filliree, alaterno e viburno tino, che non possono considerarsi autoctone, o comunque caratteristiche del Tavoliere.

Lo stesso PPTR, all'art. 78, comma 5, prevede che *“Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area **sia evitata ogni alterazione della integrità visuale** e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de “La Transumanza” all’UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell’Italia, capofila, insieme alla Grecia e all’Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all’iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Contrariamente a quanto previsto nella scheda d’Ambito, l’impianto altera il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato dalla presenza all’orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, in cui assume particolare importanza il disegno idrografico che partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i corsi d’acqua che drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo dal subappennino.

Le localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche contraddicono la natura agricola del Tavoliere, “*caratterizzato dalla prevalenza della monocultura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l’uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità*”.

Per quanto sopra rappresentato, la Soprintendenza ABAP ha espresso una valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori culturali e paesaggistici evidenziando che l’impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio. Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante.

L’invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in almeno secoli di uso di questo territorio.

L’inserimento dell’impianto agrivoltaico, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull’ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP, nella ricognizione delle Alternative progettuali espone le considerazioni di seguito riportate:

<< Le considerazioni sinora espresse, impongono una valutazione particolarmente approfondita della scelta della soluzione progettuale nonché della localizzazione dell’impianto, atteso che entrambe, per quanto definito dal progetto in corso di valutazione, si distaccano dagli indirizzi della sezione C della scheda d’ambito e comportano l’introduzione di una ulteriore criticità nel contesto paesaggistico, le stesse già individuate nella sezione B della scheda d’ambito. Per poter accettare il “sacrificio” anche solo parziale di uno specifico interesse pubblico (in questo caso la tutela del paesaggio) occorre in primo luogo un onere motivazionale estremamente forte e, soprattutto, che tale sacrificio sia effettivamente supportato dal conseguimento di evidenti benefici e che, soprattutto, tali evidenti benefici non possano essere ottenuti con una soluzione progettuale e/o localizzativa diversa da quella proposta e tale da eliminare o quanto meno attenuare il “sacrificio” suddetto.

Le valutazioni dei proponenti in merito alle alternative di progetto sono riportate nel CAPITOLO 3 dell’elaborato 2748\_4499\_SSCAS\_SIA\_R02\_rev0\_SNT

Nel sottoparagrafo “**Alternativa zero**”, i proponenti affermano che: *La non realizzazione del progetto dell’impianto fotovoltaico andrebbe nella direzione opposta rispetto a quanto previsto dal: “Pacchetto per l’energia pulita (Clean Energy Package)” presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 contenente gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica e da quanto previsto dal Decreto 10 novembre 2017 di*



*approvazione della Strategia energetica nazionale emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica).[...]*

*Si vuole inoltre sottolineare che la mancata realizzazione del progetto dell'impianto fotovoltaico andrebbe nella direzione opposta rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati nel Piano Strategico di Sviluppo Regionale 2020-2030 i quali considerano la decarbonizzazione come una tematica intimamente interconnessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili e inevitabilmente impattante sui costi della gestione caratteristica del tessuto industriale pugliese. [...]*

Nel sottoparagrafo **“Alternative relative alla concezione del progetto”** i proponenti affermano che: *La concezione del progetto prevede il connubio tra la realizzazione di un impianto fotovoltaico e lo sviluppo di un impianto olivicolo super-intensivo. L'idea progettuale prevede di integrare l'impianto fotovoltaico con la coltivazione di un impianto olivicolo super-intensivo costituito da olivi posizionati ad una distanza di circa 1,1 m l'uno dall'altro con un rapporto di numero di elementi arborei pari a circa 907 per ettaro.*

*E' importante tenere presente che per impianti fotovoltaici di larga taglia si necessita di ampie superfici, non disponibili in zone industriali e non accessibili dal punto di vista economico. [...]*

Nel sottoparagrafo **“Alternative relative alla tecnologia”** i proponenti affermano che: *“Per quanto riguarda le tecnologie scelte si è deciso di puntare alla massimizzazione della captazione della radiazione solare annua. Per questo motivo si è deciso di utilizzare trackers monoassiali anche valutando che, ormai, questa risulta essere una tecnologia consolidata che consente di massimizzare la produzione di energia, mantenendo il bilancio economico positivo sia in considerazione del costo di installazione che quello di O&M.*

*Inoltre, sempre nell'ottica di una massimizzazione della captazione della radiazione solare, si è deciso di utilizzare moduli fotovoltaici bifacciali ad alta potenza (545W) di ultima generazione.*

*L'utilizzo di altre tecnologie come strutture fisse, non consentirebbero, a fronte della medesima superficie occupata la medesima quantità di radiazione solare captata e conseguentemente di energia elettrica prodotta”.*

Nel sottoparagrafo **“Alternative di localizzazione”**, i proponenti affermano che: *“Da una analisi territoriale è facile notare che il territorio della Provincia di Foggia è interessato da molte aree di pregio e quindi classificate come aree non idonee dal Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n.24. Di conseguenza, si è scelto di localizzare il progetto in un'area che non fosse di pregio e lontano da elementi sensibili quali vincoli paesaggistici ed elementi della Rete Natura 2000. Inoltre l'impianto è stato collocato in area agricola, per le motivazioni già esposte nei paragrafi precedenti.*

*Anche in questo caso si è certamente deciso di evitare aree interessate da colture di pregio e invece utilizzare terreni marginali e poco sfruttati”.*

Le affermazioni dei proponenti, sopra richiamate, sono condivisibili solo in parte.

In primo luogo occorre evidenziare che nella documentazione prodotta non sono presenti ulteriori elaborati o contenuti che diano atto di un reale e concreto studio comparativo tra diverse concezioni progettuali e/o alternative localizzative, con conseguente valutazione anche degli effetti ambientali di ciascuna soluzione analizzata.

Nel merito si sottolinea che gli obiettivi alla base del progetto in corso di valutazione (appena richiamati), mantengono un carattere ampio e generale e possono essere perseguiti con un ventaglio amplissimo di soluzioni alternative, sia in termini di concezione dell'impianto sia in termini di localizzazione; con riferimento alle alternative localizzative, in particolare, occorre anche sottolineare che il carattere assolutamente generale dei suddetti obiettivi, unito al fatto che la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia ha superato di gran lunga il fabbisogno locale, estende le possibili alternative anche a contesti territoriali fuori dai confini regionali.

Si ritiene opportuno anche formulare alcune considerazioni nel merito del rapporto tra gli obiettivi del progetto, la valutazione delle alternative e gli indirizzi definiti, per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nel vigente PPTR. L'incremento di produzione energetica da fonte rinnovabile non contrasta di per sé con le raccomandazioni delle Linee guida né la disciplina di tutela del PPTR, dato che nulla impedisce fino a prova contraria il perseguimento di tale obiettivo in aree e con modalità coerenti con il Piano Paesaggistico; al fine di poter superare il contrasto del progetto in esame con la disciplina di tutela paesaggistica occorre pertanto che sia dimostrabile la necessità particolarmente stringente di realizzare la produzione elettrica da fonte solare attribuibile all'impianto in corso di valutazione proprio in questo specifico contesto territoriale e con questa specifica soluzione progettuale, ovvero dimostrare l'impossibilità o la



non sostenibilità di un analogo risultato in termini di produzione elettrica da fonte rinnovabile con soluzioni coerenti alla disciplina del piano paesaggistico. Dalle considerazioni dei proponenti sembrerebbe che le scelte progettuali siano state dettate unicamente da ragioni economiche (basso costo dei suoli) e produttive (massimizzazione della produzione elettrica).

Nel contesto paesaggistico in cui si propone l'impianto, caratterizzato da distese di seminativi bassi, l'installazione di moduli fotovoltaici su tracker alti 4,88m comporta un impatto visivo maggiore, motivo per cui le linee guida del PPTR ne sconsigliano l'utilizzo.

Inoltre le aree che si intende impegnare per l'impianto fotovoltaico sono già utilizzate per uso agricolo, e l'eventuale realizzazione dell'impianto determinerebbe la loro trasformazione con destinazione ad uso diverso. Il regime di "agro-voltaico" permetterebbe di attenuare solo in parte gli effetti di tale trasformazione e non può essere considerata un "incentivo all'uso".>>

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP con riguardo **agli aspetti archeologici** ha ritenuto che:

<<le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del Codice di settore. Fa eccezione il Regio Tratturo n. 1 "Aquila-Foggia", sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983, interessato trasversalmente dal tracciato del cavidotto.

Al contempo si comunica che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti databili dal Neolitico all'epoca romana, come evidenziato, in particolare, dall'insediamento pluristratificato in località *Motta del Lupo* (siti SSV008-SSV011 della VIArch), noto da fotointerpretazione, da ricognizioni topografiche e da ampia bibliografia scientifica e segnalato, inoltre, nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, nel PPTR della Regione Puglia e nel PUG del Comune di San Severo. Il cavidotto dell'impianto fotovoltaico risulta infatti prossimo al perimetro meridionale della suddetta segnalazione archeologica e direttamente interferente con un gruppo di numerose anomalie da fotointerpretazione (anomalia n. 1 della VIArch), lineari, di diverse dimensioni e orientamento, riconducibili a tracce di assi stradali e di ripartizioni agrarie verosimilmente da porre in connessione con il noto insediamento fortificato di età medievale.

È inoltre da segnalare la presenza di un abitato romano in località *Masseria Romano*, noto da bibliografia e localizzato a circa 200 m dal cavidotto, e di un villaggio neolitico, con la presenza di sporadici materiali archeologici di epoca romana e medievale, in località *Pod. S. Alfredo*, noto da archivio di questa Soprintendenza e direttamente interferente con il cavidotto.

Si registra, inoltre, il passaggio di una fitta trama di assi viari di età antica di orientamento eterogeneo, noti da fotointerpretazione e da bibliografia: si segnala, in particolare, l'interferenza del cavidotto di connessione dell'impianto fotovoltaico con i suddetti assi viari nelle località *Amendola, Motta del Lupo/Masseria Giuffreda, Motta del Lupo/Pod. S. Arcangelo e Motta Regina/Pod. S. Alfredo*.>>;

**CONSIDERATO** che, nella succitata nota prot.n.9546 del 01/09/2022, **la Soprintendenza ABAP ha espresso il proprio Parere NON FAVOREVOLE all'intervento**, con le seguenti motivazioni finali:

<< Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati. >> ;

**CONSIDERATO** che il Servizio III della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.3020 del 05/09/2022, ha comunicato di concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale, rilevando inoltre che pur non essendo interessati beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice <<tuttavia l'impianto agrivoltaico, interessando il territorio di San Severo, **altera i rapporti di reciproca visibilità dei siti caratterizzanti la struttura insediativa storica, tra cui le diverse Masserie, alcune sottoposte a tutela dal PPTR. Le**



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**masserie rurali da sempre costituiscono i vertici di una rete di connessione viva con funzione di orientamento lungo i percorsi storici che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento>>». Inoltre nella suddetta nota il Servizio III evidenzia che <<L'inserimento dell'impianto all'interno delle trame visive del centro Tavoliere risulta elemento di disturbo della texture agro-rurale, comportando l'alterazione della cornice paesaggistica degli elementi architettonici, quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra numerose masserie, poste e villaggi>>;**

**CONSDERATO** che il Servizio II della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.19453 del 04/09/2022, ha comunicato quanto segue:

<< In riferimento alla tutela archeologica la Soprintendenza, consultata la documentazione di progetto prodotta ai sensi dell'art. 25, c. 1, dell'abrogato D.Lgs 50/2016, pubblicata sul sito dell'Autorità competente (elaborati cod. 2748-4499-SSCAS-PD-R24 e relativi allegati), e in base alla conoscenza del territorio di competenza, esprime le proprie valutazioni sull'impatto delle opere in oggetto sul patrimonio archeologico noto e le possibili interferenze con depositi archeologici conservati in subsidenza.

Prioritariamente l'Ufficio territoriale riferisce che le aree interessate non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, fatta eccezione per eccezione il Regio Tratturo n. 1 Aquila-Foggia, sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983, interessato trasversalmente dal tracciato del cavidotto.

Nel rilevare che il territorio interessato dal progetto nelle sue articolazioni risulta “[...] *caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti databili dal Neolitico all'epoca romana* [...]”, la Soprintendenza individua puntualmente le attestazioni di interesse archeologico localizzate in prossimità dell'areale interessato dalle opere e con esso interferenti. In particolare vengono indicati i seguenti siti, tutti posti lungo il tracciato del cavidotto di progetto: l'insediamento pluristratificato in località *Motta del Lupo* (siti SSV008-SSV011 della VIArch), noto da fotointerpretazione, da ricognizioni topografiche e da ampia bibliografia scientifica; un gruppo di numerose anomalie da fotointerpretazione (anomalia n. 1 della VIArch), lineari, di diverse dimensioni e orientamento, riconducibili a tracce di assi stradali e di ripartizioni agrarie; l'abitato romano in località *Masseria Romano*, noto da bibliografia e localizzato a circa 200 m dal cavidotto; un villaggio neolitico in località *Pod. S. Alfredo*, noto da archivio di questa Soprintendenza e direttamente interferente con il cavidotto.

Inoltre, il citato cavidotto di connessione dell'impianto fotovoltaico interferisce con una fitta trama di assi viari di età antica di orientamento eterogeneo presente nel territorio, nota da fotointerpretazione e da bibliografia, in particolare nelle località *Amendola, Motta del Lupo/Masseria Giuffreda, Motta del Lupo/Pod. S. Arcangelo* e *Motta Regina/Pod. S. Alfred*. A conclusione dell'istruttoria la Soprintendenza, sulla scorta delle valutazioni argomentate e delle criticità rilevate relative alla tutela del contesto culturale e paesaggistico delle aree coinvolte dalle opere di progetto, esprime parere non favorevole all'intervento.

Tutto ciò premesso e considerato questo Servizio, per quanto di spettanza, visionata la documentazione di progetto pubblicata sul sito web dell'Autorità competente e valutate le argomentazioni e le conclusioni della Soprintendenza nell'ambito del citato parere endoprocedimentale n. 9546/2022, concorda con esse e ne condivide i contenuti, considerato, inoltre, che le criticità rilevate dall'Ufficio territoriale in merito alla tutela archeologica si inseriscono in un contesto che presenta notevoli incompatibilità sotto il profilo della tutela paesaggistica.

In merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento si precisa infine che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico - ora normata dall'art. 41 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, e dall'allegato I.8 dello stesso decreto - per l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela del contesto culturale e paesaggistico delle aree interessate, **il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1 c. 7 del sopra citato allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;**

**CONSIDERATO** che con riferimento al D.Lgs 199/2011, art. 20 - **Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee**, si evidenzia che l'impianto non può ritenersi ricompreso nella fattispecie di cui al comma c-ter punto 3) del sopra richiamato art. 20, in quanto si colloca quasi interamente oltre la fascia dei 300m dalla rete autostradale indicata; e che,



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

inoltre, presenta una interferenza diretta del cavidotto di connessione con il **Regio Tratturo Aquila-Foggia (inteso quale bene tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 ai sensi del D.M. 15/06/1976 e successivi DM) e pertanto l'intervento è da considerarsi localizzato in area non ricompresa tra quelle indicate come idonee;**




Fig.5 - Rappresentazione dell'intervento con le aree buffer 500m dai beni tutelati Parte II del D.Lgs. 42/2004 (elaborazione GIS della SSPNRR)

**RICHIAMATO** che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. Il “Rapporto statistico 2022 – Solare fotovoltaico” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato ad aprile 2023 si legge che la Puglia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (4.190 GWh, pari al 14,9% del totale nazionale);

**TENUTO CONTO** che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l’installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l’autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici in aree differenti dalle aree agricole;

**CONSIDERATO** che il PPTR nel documento “4.4.1 - Linee guida energie rinnovabili parte 1”, paragrafo B.1.2.3 Criticità, individua che *<Le criticità sono legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico, all’occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più numerosi infatti, sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. Un impianto da 1 MW occupa ad esempio una superficie di 2-3 ettari. L’enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell’impianto. Il processo di riconversione del suolo agricolo va dunque controllato da una pianificazione comunale attenta ai valori del proprio patrimonio e del paesaggio agrario. Sono poche le esperienze di progettazione che si sono finora sforzate di trovare misure compensative alla realizzazione di un impianto>*; evidenziando come tali impianti costituiscano per il mosaico agrario del paesaggio pugliese una trasformazione tale da determinare lo snaturamento dei caratteri consolidati nel tempo;

**RICHIAMATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l’allora Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l’allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela*



dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative; e che dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

**RICHIAMATO** che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che *“si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio”*;

**RICHIAMATO** quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *“...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica”* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);

**RICHIAMATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la **“Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane”** mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;

**CONSIDERATO** quanto stabilito dal recente Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 Tutela del paesaggio in cui si ritiene necessario **trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**;

**RICHIAMATO** che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 “Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo”, Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di *“Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo”*; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di *“promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) **dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui “tetti”**”*;

**RICHIAMATO** che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che *“**sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030**”*;



**PRESO ATTO** del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, favorevole con condizioni ambientali, n.133 del 02/03/2023 e trasmesso dallo stesso MASE a questa Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. 4964 del 03/04/2023; rispetto al quale si precisa che per quanto riguarda le considerazioni relative alla sezione Paesaggio sono da intendersi esclusivamente riferite alla componente ambientale (Condizione 2 con ricadute sulla componente Biodiversità; Condizione n.9 con ricadute sulla componente Rumore) e non alla componente paesaggio nei suoi caratteri e valori storico-culturali e percettivi quale patrimonio culturale tutelato dall'art. 9, secondo comma della Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio firmata nel 2000 e ratificata dall'Italia con legge n. 14 del 9 gennaio 2006, quest'ultimo considerato invece nelle argomentazioni e valutazioni formulate nel presente parere;

### **QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**ESAMINATA** tutta la documentazione di progetto trasmessa dalla Società proponente nel corso dell'intero iter del procedimento istruttorio, come pubblicata sul portale valutazioni ambientali del MASE;

**VISTO** altresì quanto pubblicato sul portale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicura energetica in relazione alle Osservazioni del pubblico, nello specifico il **Parere del Comune di San Severo del 04/08/2022 che esprime Parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto in quanto in contrasto con la disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale adeguato al PPTR;**

**RITENUTO** di condividere il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia per le motivazioni di contenuto, e considerati i contributi del Servizio II e del Servizio III della Direzione Generale per gli aspetti di rispettiva competenza;

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241;

### **ESPRIME PARERE NEGATIVO**

**alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale** presentata dalla Società TS Energy 4 S.r.l. per il *“Progetto di un impianto integrato agri-voltaico, costituito da un impianto olivicolo super intensivo e da un impianto fotovoltaico, della potenza nominale di 22 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG)”*, **per gli impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico nonché rispetto alla disciplina di tutela del paesaggio del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, così come espressi nel presente parere.**

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP  
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
*Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA*

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

*dott. Luigi LA ROCCA*

Firmato digitalmente da  
**Rocco Rosario Tramutola**

CN = Tramutola Rocco Rosario  
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo  
C = IT

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it